

OBBLIGO, PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.).

L'art. 5 del decreto legge n. 179/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012 prevede, tra l'altro, **l'obbligo, per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese.** Pertanto:

✓ tutte le imprese individuali devono, dal **20 ottobre 2012, in fase di prima iscrizione**, comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. **L'assenza dell'indirizzo Pec impedisce l'iscrizione** dell'impresa individuale determinando quindi il rifiuto di iscrizione previa richiesta di regolarizzazione con **sospensione del protocollo per a 30 giorni**. Per la comunicazione della PEC è possibile utilizzare il software Starweb: l'informazione va indicata nel campo 'sede dell'impresa'. Oltre all'indirizzo della sede va cioè indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui si utilizzino altri software va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I1 , riquadro 5.

✓ Le imprese già iscritte alla data del **20 ottobre 2012** - nonchè le imprese individuali iscritte dopo tale data ma **con domanda di iscrizione presentata prima del 20 ottobre 2012** - sono tenute a comunicare il loro indirizzo pec con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro il **31 dicembre 2013**. **Tale obbligo vige se l'impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali**. Eventuali imprese individuali attive **ma** soggette a procedure concorsuali non sono pertanto obbligate ad iscrivere l'indirizzo di posta elettronica certificata. La domanda di iscrizione del solo indirizzo pec non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria.

Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l'informazione della PEC va indicata nel campo 'variazione sede dell'impresa'. Viceversa se si utilizzino altri software, va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I2, riquadro 5. L'indirizzo PEC può in ogni caso essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell'impresa individuale...etc.); in tal caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.

Le imprese individuali che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2013, subiranno la “sanzione” della sospensione per 3 mesi di qualunque successiva ed ulteriore domanda di variazione, presentata dal 1° gennaio 2014 in poi ad esclusione delle seguenti:

- ❖ domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese;
- ❖ trasferimenti di azienda;
- ❖ adempimenti del curatore fallimentare.

La sospensione si interromperà nel momento in cui si sarà perfezionata l'iscrizione della casella di PEC nel Registro delle Imprese.

In assenza della regolarizzazione entro il prescritto termine di sospensione, l'ufficio provvederà in ogni caso all'evasione della pratica. La sospensione verrà rinnovata ad ogni successiva domanda della società fino all'avvenuta comunicazione della PEC al registro.